



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LORELLI QUIRINO, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 10/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 62/2023 depositato il 02/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Nogaredo - Piazza Centralte 7 38060 Nogaredo TN

elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Nogaredo 38060 Nogaredo TN

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14 22 IMIS 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 62/2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe emesso dal Comune di Isera e relativo ad IMIS anno d'imposta 2017.

A sostegno della sua pretesa premetteva di avere stipulato col Comune di Isera in data 19 ottobre 2006 una convenzione per la realizzazione di una barriera fotovoltaica lungo l'Ricorrente_1 all'altezza del Comune di Isera; l'impianto doveva essere realizzato dalla società secondo le modalità e le caratteristiche tecniche stabilite dal Comune, il quale manteneva il possesso dell'impianto e la sua manutenzione, impegnandosi a versare alla società l'importo di euro 360.000,00 per il periodo di vent'anni; in un secondo momento, e precisamente con atto di transazione del 29 giugno 2017, la convenzione ventennale veniva risolta, cosicché in data 1 gennaio 2018 il Comune di Isera consegnava l'impianto fotovoltaico alla società Società_1, accatastandolo in data 28 ottobre 2020.

Alla luce di quanto sopra evidenziava la palese infondatezza della pretesa impositiva, giacché A22 nell'anno 2017 non era il "possessore" dell'impianto; in subordine evidenziava come l'impianto fotovoltaico fino al 1.1.2018 rientrasse nella categoria E/3 (immobile destinato a "speciali esigenze pubbliche") e, come tale, fosse esente da IMIS; in ulteriore subordine, sottolineava la violazione dell'art. 10 comma 2 e 3 dello Statuto del contribuente, ritenendo essa in perfetta buona fede che l'impianto fotovoltaico, gestito dal comune, fosse esente da imposta, tanto più che nessuna richiesta di pagamento dell'imposta era stata avanzata dal 2006 al 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Questa Corte Tributaria ha già avuto modo di osservare nella sentenza dd. 19/12/2022 relativa ai precedenti anni d'imposta l'infondatezza della "pretesa del Comune di Isera in primis perché trattasi di un'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IMUP o quant'altro) in secundis, beneficiario dei ricavi dell'impianto fotovoltaico (l'energia elettrica ed il conto energia) è il Comune di Isera".

In questa sede non vi sono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione, in assenza, tra l'altro, di qualsiasi obiezione da parte del Comune che, evidentemente conscio di non avere valide argomentazioni giuridiche da spendere, ha preferito rimanere contumace.

La precedente decisione va richiamata anche in punto compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla, a spese compensate, l'avviso di accertamento impugnato.